



KNOSSO

Knowledge for a Safe and Secure Organization

Legalità È Impresa

Un focus su come tutelare le Aziende



Studio a cura di KNOSSO ®

KNOSSO®

www.knosso.it - info@knosso.it



Sommario

LEGALITA' COME REPRESSIONE, COME PREVENZIONE, COME CONCILIAZIONE	3
LEGALITA' E "RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA" DELL'IMPRESA	4
SISTEMA SANZIONATORIO	12
La sanzione amministrativa pecuniaria	12
Le sanzioni interdittive	12
Confisca	13
Pubblicazione della sentenza	13
Le misure cautelari	13
LEGALITA' e "RESPONSABILITA' CIVILE" DELL'IMPRESA.....	15
LEGALITA' E NORMATIVA 2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	17
LEGALITA' E DELEGA DI FUNZIONI.....	21
IPOSTESI E VARIANTI PROGETTUALI IN TEMA DI PREVENZIONE DELL'ILLEGALITA' IN AMBITO IMPRENDITORIALE.....	23



LEGALITA' COME REPRESSIONE, COME PREVENZIONE, COME CONCILIAZIONE

Il tema della "Legalità"- intesa quale rispetto della legge e delle sue regole comportamentali - è destinato ad uscire, oggi più che mai, fuori dagli angusti meandri giudiziari.

Non è casuale, al riguardo, che il superamento storico della tesi Lombrosiana "...il delinquente è fisicamente diverso", abbia trovato, a distanza di quasi un secolo dalla scomparsa del famoso criminologo, una schiacciante conferma nella prospettiva dell'attuale, storico e giuridico, panorama mondiale: il cd. delinquente della società moderna è, purtroppo e sempre più frequentemente, assimilabile al cittadino "qualunque"....!

Non è più sostenibile l'esistenza della categoria del "delinquente-tipo" posto che, nel senso comunemente sentito dalla opinione pubblica, non è certamente un "delinquente" chi si limita a infrangere la legge o ad assumere la posizione di imputato in un processo penale.

In questo quadro, era prevedibile che le coordinate storiche e sociali sottese al nostro sistema giuridico – coordinate nette e univoche - soprattutto dalla seconda metà del XX secolo, in corrispondenza dell'avvento della grande industria e della progressiva campagna di globalizzazione - giuridica e non- militassero nel senso di un progressivo e inarrestabile mutamento della cultura giuridica classica: dalla punizione di un reo (rectius, di una "mina vagante" tra le pieghe sociali, rieducabile sì, in base alla visione paternalistica della nostra costituzione, ma solo a reato avvenuto), ad una visione della legalità che, partendo dalla constatazione della ricorrenza dell'illegalità, sia idealmente rivolta alla ricerca di suoi strumenti di gestione pre o extra processuali.

Questo nuovo approccio culturale e giuridico trova la sua giustificazione logica nella presa d'atto che il controllo Statuale della legalità è destinato alla soccombenza ove passi solo attraverso un'operazione di allontanamento sociale dei cd. "delinquenti pericolosi", eludendo l'importante razionale e concreto, studio e trattamento preventivo di tutte le multiformi sacche di illegalità diffuse; diversamente "pericolose" rispetto a quelle comunemente ritenute tali in sede sociale, ma altrettanto allarmanti da meritare di essere previste, controllate e sanzionate in via primaria.

Ciò è ovviamente possibile solo laddove il reato in discussione non sia quello "classico" - di sangue o di violenza, contro l'incolumità pubblica o contro la persona, commesso da persone che rappresentano un'oggettiva aggressione alla collettività -ma graviti nell'orbita delle fattispecie delittuose, contravvenzionali e non, che non suscitano allarme sociale immediato.

Il diritto penale dell'impresa - o delle persone giuridiche in genere - è quello maggiormente riconducibile a questa specifica chiave di lettura, ricchissimo com'è di potenziali aree d'illegalità penale risolvibili al di fuori dello strumento carcerario e/o repressivo, o addirittura evitabili attraverso un'attenta e adeguata campagna di prevenzione del delitto.

Nel diritto penale dell'Impresa - pubblica e privata - la legalità come "repressione" potrebbe finire realmente nello steccato della residualità, ove l'imprenditore facesse sua l'idea di un uso intelligente, e soprattutto saggio, della "prevenzione" e della "conciliazione".



Sta solo a lui assumere e acquisire consapevolezza che l'aumento di redditività e di efficienza della sua impresa non può in alcun modo prescindere da una idonea e razionale politica di adeguamento dell'attività economica agli standards normativi imposti dal legislatore penale.

Quanto detto - è utile sottolinearlo - prescinde anche da implicazioni di natura strettamente moralistica, essendo realmente in gioco concrete esigenze di ottimizzazione delle prospettive di vita aziendale.

L'illegalità ha un costo in termini di rischi finanziari (la maggior parte delle fattispecie delittuose contestate nell'ambito dell'impresa si risolvono anche, unitamente o in alternativa alle sanzioni strettamente coercitive, in fortissime pene pecuniarie); di rischi alla propria immagine e credibilità (si pensi a quanti mesi o anni una azienda alimentare accusata di frode e in commercio potrebbe sopravvivere al suo stesso processo penale); di rischi della propria esistenza (le misure interdittive di cui al D.lgs. 231/2001 portano alla fisica estromissione dal mercato delle aziende colpite).

Fortunatamente, è proprio questo tipo di illegalità - caratterizzata dalla sua estrema prevedibilità - ad essere quella maggiormente evitabile o controllabile, attraverso una progettualità preventiva che faccia della ricerca della legalità la premessa ed il caposaldo della propria attività produttiva.

Sulla stessa" linea di ragionamento la riflessione che, anche laddove la prevenzione dovesse fallire, l'impresa non dovrà necessariamente subire la mannaia della "legalità repressiva" ove sia, ad esempio, tecnicamente ammissibile la strada della "legalità conciliativa", tesa alla risoluzione anche preprocessuale del problema legale (v., ad esempio, con il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. in sede di indagini preliminari) o indirizzata alla ricerca di transazioni in sede extra processuale.

Di logica, ed ultima, consequenzialità il rilievo secondo cui l'imprenditore che decida di affrontare con rinnovata mentalità i suoi rapporti con la legalità, conferirà alla sua attività d'azienda un valore aggiunto di peso inestimabile.

LEGALITA' E "RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA" DELL'IMPRESA

Un dato di fatto da cui partire, ai fini di una completa e lucida analisi delle problematiche afferenti il rapporto tra "legalità e impresa", è la sempre crescente centralità dell'impresa all'interno della cd. legislazione speciale.

E' osservazione di elementare evidenza che l'impresa - e dunque il mondo del lavoro, cui la stessa si trova indissolubilmente legata e in posizione di reciproca dipendenza - negli ultimi decenni ha assunto, pur impersonalmente intesa, il ruolo di protagonista indiscussa, nonché vittima o presunta colpevole, delle principali tematiche giudiziarie: vittima dell'usura, bancaria e non, ma anche colpevole (vedere in special modo, nel caso degli istituti di credito di più ampie dimensioni) degli stessi reati di abuso bancario; vittima della criminalità informatica, ma anche colpevole della maggior parte delle truffe contrattuali commesse per via telematica; presunta colpevole di innumerevoli reati societari, di reati in frode agli organismi comunitari ed internazionali, di reati contro l'ambiente, di reati contro la salute pubblica, di reati contro la sicurezza sul posto di lavoro.

In tale contesto, il sistema giudiziario italiano (legislatore e magistratura insieme), nonostante abbia voluto preservare le radici di una cultura giuridica fortemente legata al rispetto del principio di personalità della responsabilità penale consacrato nell'art. 27 della Costituzione, e non infrangere dunque l'antico broccardo latino "Societas delinquere non potest" attraverso possibili forme di colpevolizzazioni penali in capo a soggetti giuridici, ha deciso di iniziare ad assumere posizioni di forte richiamo alla legalità nei confronti dell'impresa privata, e soprattutto dei suoi amministratori e dirigenti.

Ciò anche alla luce della considerazione - sempre più sentita e voluta all'interno della comunità - che il beneficio della personalità giuridica concesso all'imprenditore debba essere socialmente ricompensato e che, pertanto, il "rischio di impresa" non possa non tenere conto delle possibili ed innumerevoli disfunzioni



della legalità connesse alla sua sfera di produzione o di mercato, né delle possibili e numerose “colpe” gestionali, omissive o commissive, in capo ai suoi amministratori e dirigenti.

Nasce da questo tipo di considerazioni la decisione del Legislatore di varare una legge dai contenuti radicalmente innovati: la Legge Delega n. 300 del 2000, cui è seguita l'emanazione del D.lgs. n. 231 del 2001, introduttiva della “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Innovazione legislativa de qua è, in realtà, solo il primo passo di quella che - com'è intuibile prevedere - si appresta ad essere la nuova stagione dell'adeguamento della legalità all'ineludibile processo di modernizzazione dell'ordinamento giuridico italiano, nonché del nuovo panorama imprenditoriale su scala internazionale.

All'inizio, giacché la responsabilità amministrativa degli enti di cui si parla era stata prevista solo in relazione ad una ben specifica e delimitata casistica di fattispecie delittuose, in seguito fino ai giorni nostri l'elenco dei reati afferenti il Decreto si è molto ampliata e sono raggruppabili in ventuno differenti categorie:

I) Delitti commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):

- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co.II, n.1, c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 ter, comma II, c.p.);
- malversazione in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- peculato [solamente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea] (art. 314 comma 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui [solamente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea] (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- abuso d'ufficio [solamente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea] (art. 232 cp)
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)



II) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis):

- falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

III) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis, c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter, c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, escluso sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.).

IV) Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);



- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

V) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter, c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

VI) Reati societari (art. 25 ter):

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c., oltre ai fatti di lieve entità di cui all'art. 2621 bis c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

VII) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater):



- Tutti i delitti previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

VIII) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

IX) Delitti contro la persona individuale (art. 25 quinquies):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater. 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

X) Abusi di mercato (art.25 sexies):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/98);
- Si segnala inoltre che, per mezzo dell'art 187 quinquies del D.lgs. 58/1998 (TUF), così come modificato dall'art. 4 comma 13 del D.lgs. 107/2018 contenente "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato [...]", il legislatore ha previsto che l'ente sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui:
 - i. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - ii. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;
 - iii. violino, nell'interesse dell'ente, uno di questi due divieti imposti dal Regolamento (UE) n. 596/2014:
 - iv. divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014;



v. divieto di manipolazione di mercato (art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014).

XI) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

XII) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

XIII) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies):

- art. 171, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 bis, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 ter, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 septies, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 octies, l. 22 aprile 1941, n. 633.

XIV) Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25 decies):

- induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

XV) Reati ambientali (25-undecies):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies);
- Delitti associativi aggravati ex art. 452-octies c.p.;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat in un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali non autorizzato ovvero ad autorizzazione scaduta o revocata (art. 137, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);



- Inquinamento mediante superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Mancato rispetto delle prescrizioni relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione dei valori limite delle emissioni previsti per gli stabilimenti e gli impianti (art. 279, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Importazione, esportazione, riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di specie animali o vegetali indicate dal regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché, agli stessi fini, falsificazione o alterazione di certificati, licenze e notifiche importazione, uso di certificati o licenze falsi e comunicazione di false informazioni per l'ottenimento dei predetti documenti (legge 7 febbraio 1992, n. 150).

XVI) Reati in materia di immigrazione (25-duodecies):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-bis decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286);
- Trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, c. 3, 3-bis e 3-ter decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286);
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello stato (art. 12, c. 5 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286).

XVII) Reati di razzismo e xenofobia (25-terdecies):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

XVIII) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (25-quaterdecies):

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

XIX) Reati tributari (25-quinquiesdecies):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);



- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000);

I reati di seguito elencati sono rilevanti ex D.lgs. 231/2001 solamente se vengono commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000);*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000);*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000).*

XX) Contrabbando (25-sexiesdecies):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

XXI) Reato transnazionale (art. 10 l. 146/2006):

- *L'Art. 3 della L. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, e se:*
 - sia commesso in più di uno Stato;*
 - sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
 - sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
 - sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*



- *L'Art. 10 della medesima legge stabilisce, poi, che la responsabilità amministrativa degli enti, così come prevista dall'art. 3, è determinata anche dalla commissione dei seguenti reati, qualora assumano il carattere della transnazionalità:*
 - i. associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
 - ii. associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);*
 - iii. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);*
 - iv. reati in materia di immigrazioni clandestine (d.lgs. 286/1998);*
 - v. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);*
 - vi. favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).*

SISTEMA SANZIONATORIO

Secondo quanto disposto dall'art. 9 d.lgs. 231/01, all'ente sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

La sanzione amministrativa pecuniaria

L'art. 10 del Decreto prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applichi sempre la sanzione pecuniaria, determinata in quote il cui importo va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Il successivo art. 11 collega la commisurazione delle quote alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'art. 12 d.lgs. 231/01, tra i vari casi di riduzione della sanzione pecuniaria, indica l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo che sia, però, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Contrariamente alla sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solamente in relazione ad alcuni reati tassativamente individuati dal Decreto, e quando ricorrano, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:

quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti ad essi sottoposti e la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative in caso di reiterazione degli illeciti.

L'art. 15 del decreto stabilisce che qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale.

Ai sensi del disposto di cui all'art.16, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea. Allo stesso modo, il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'art.17 dispone, peraltro, che le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, comunque, si è efficacemente adoperato in tal senso;

l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

l'ente abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

Confisca

Ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/01, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato. Peraltro, quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

È dunque ammissibile, anche in materia di responsabilità degli enti da reato, la c.d. confisca per equivalente. Tale sanzione diviene ancor più temibile dal momento che, ai sensi della disposizione di cui all'art. 320 c.p.p., già durante la fase delle indagini, si potrà procedere al sequestro preventivo delle somme che saranno poi oggetto di confisca, anche per equivalente. Ciò, in tutta evidenza, potrebbe comportare una grave danno alla società, anche nell'ipotesi in cui non venga riconosciuta a suo carico alcuna responsabilità. Viene operata sul prezzo del reato o sul profitto generato dallo stesso. Viene effettuata ad opera dell'Autorità Giudiziaria. Non viene confiscata la parte che può essere resa al danneggiato e fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Pubblicazione della sentenza

Può affiancarsi, a discrezione del Giudice, alla sanzione di natura interdittiva ed è effettuata a spese della Società, per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice e mediante affissione nel Comune dove si trova la sede principale della Società.

Le misure cautelari

Accanto alle sanzioni, quali conseguenze di una sentenza di condanna, il Decreto prevede poi la possibilità di applicare delle misure cautelari. In particolare, l'art. 45 stabilisce che "quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2."



Sul piano dei contenuti generali - ed in via assolutamente sintetica - va ricordato che le linee fondamentali su cui si muove il D.lgs. 231/2001 sono sostanzialmente le seguenti:

- A. gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, possono essere considerati responsabili per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio;
- B. la responsabilità ricade sulla struttura giuridica quando gli stessi reati siano posti in essere, o da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione al loro interno, o da persone sottoposte alla loro direzione e vigilanza;
- C. l'ente è responsabile se non ha adottato, prima della commissione del fatto, modelli di gestione e di organizzazione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- D. l'ente è responsabile se non ha vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dei predetti modelli di organizzazione;
- E. l'ente è responsabile anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- F. l'ente può essere esonerato dalla stessa responsabilità solo se riesce a provare che il reato è stato commesso attraverso l'elusione fraudolenta dei summenzionati modelli di organizzazione e di gestione;
- G. i modelli di organizzazione e di gestione idonei a far scattare l'esonero di responsabilità in capo all'impresa devono essere predisposti:
 - a. individuando le attività nel cui ambito i reati possono essere commessi;
 - b. prevedendo specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c. individuando le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d. prevedendo obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione;

- e. introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione.

Ove il Giudice Penale (l'unico ad averne competenza) ritenga che l'impresa debba essere considerata responsabile del reato commesso al suo interno, le sanzioni previste sono principalmente di due tipi:

- A. di natura pecuniaria, attraverso una commisurazione di "quote" graduate sulla base delle condizioni economiche dell'ente, della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- B. di natura interdittiva, quali interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi.

A tali sanzioni vanno aggiunte la "confisca" e la "pubblicazione della sentenza".

Poiché l'azione di responsabilità di cui si parla, sebbene sia considerata "amministrativa", rientra nella competenza del Giudice Penale, ed è pertanto dichiarata all'interno di un regolare processo penale, il D.lgs. 231/2001 prevede anche una serie di regole processuali che possano fungere da momento di collegamento tra la legge speciale ed il codice di procedura penale.

Un relativo bilancio consuntivo sulla corretta applicazione ed efficacia del D.lgs. 231/2001? Deludente!

I risultati obiettivi di questi venti anni di vigenza normativa della 231 sono nel senso che la stessa, o sovente non è applicata tout court, oppure è applicata in modo parziale e distorto, tradendo lo stesso spirito della legge.

Invero, un dato di fatto apprensibile da chiunque abbia un minimo di contatto con la realtà imprenditoriale, è che soprattutto nei primi i pochi "modelli di organizzazione" assunti dalle aziende italiane hanno peccato di sostanziale staticità e mancata conformità allo sviluppo dinamico della vita d'impresa, di mancato periodico aggiornamento rispetto alle novità legislative, alla possibile evoluzione dei singoli settori aziendali e al frequente mutamento delle risorse umane; di mancato controllo e vigilanza sulla loro concreta applicazione.

In altri termini, sono realmente pochi i modelli di organizzazione che potranno, se del caso, resistere ad una censura del Giudice Penale che vada al là del dato strettamente formale e di mera "copertura" cartacea.

LEGALITA' e "RESPONSABILITA' CIVILE" DELL'IMPRESA

A dispetto di quanto comunemente ritenuto, l'introduzione dell'istituto della "responsabilità amministrativa" ad opera del D.lgs. 231/2001 rappresenta, all'interno della realtà imprenditoriale, solo un primo - per certi versi parziale - "rischio da illegalità".

Se è vero che attraverso la normativa 231 del 2001, per la prima volta, nel sistema giuridico italiano le strutture societarie sono diventate di diritto, loro malgrado ed in prima persona, protagoniste dei processi penali - rischiando la condanna a pene pecuniarie o a misure interdittive idonee a decretarne la progressiva decozione fallimentare - è tuttavia certo che lo specifico rischio della 231 è, in parte evitabile, in parte controllabile, in parte non escludente altre e diverse forme di rischio processuale.

Il rischio de quo è, ad esempio, oggettivamente evitato laddove la struttura giuridica sia incorsa in fatti di reato che non rientrano nella rigida catalogazione (tassativa e non estensibile analogicamente in ragione



del "principio di legalità" vigente nel nostro sistema penale e ribadito anche dal D.lgs. 231/2001) prescritta dal Legislatore.

Su un altro versante, il rischio sussiste - ma è senz'altro controllabile, nel senso che è processualmente discutibile - nel caso in cui, alla contestazione di una "colpa amministrativa" derivante da un reato previsto dal D.lgs. 231/2001, l'imprenditore possa opporre: a) di avere adottato un efficace modello di organizzazione; b) di avere ben gestito le modalità di controllo ed i protocolli attuativi dello stesso modello di organizzazione; c) di essere stato vittima di un dipendente che ha agito a proprio ed esclusivo vantaggio, o ha fraudolentemente eluso il succitato modello.

Contrariamente, il rischio non è evitabile, e anzi diventa tecnicamente poco superabile, 'in presenza di una citazione dell'imprenditore quale "responsabile civile" di un soggetto accusato all'interno di un processo penale.

Quello della chiamata in sede penale del "responsabile civile per il fatto dell'imputato" è, in realtà, tra i rischi meno conosciuti, nonché maggiormente sottovalutati, dagli imprenditori.

Soprattutto negli ultimi anni, concentrati sulla novità della 231, ci si è dimenticati che la trappola della "responsabilità civile" in sede penale è più frequente e meno difendibile di quella della "responsabilità amministrativa".

A titolo riepilogativo, l'istituto giuridico in questione - presente da sempre nei nostri codici, di diritto e di procedura penale - dispone: "ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone giuridiche che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui"(art. 185 c.p.) ; "il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e...a richiesta del pubblico ministero" (art. 83 c.p.p.). Le ragioni per le quali un imprenditore è sempre soggetto al rischio di una citazione quale "responsabile civile" - ogni qualvolta sia stato commesso un reato (qualsiasi e non soltanto quelli inclusi nel numero chiuso del D.lgs. 231/2001) ad opera di un dipendente, all'interno della sua azienda o in occasione delle funzioni o mansioni lavorative alla stessa riferibili - risiede nel fatto che la responsabilità civilistica in sede penale viene derivata da quella a natura extracontrattuale prevista dall'art.2049 del codice civile ("I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti").

Da ricordare, peraltro, che giurisprudenza pressoché unanime ha esteso tale responsabilità anche ai comportamenti illeciti posti in essere dagli ausiliari: soggetti che, pur non essendo organici alla struttura aziendale, hanno comunque operato con o per essa (v. l'esempio scolastico di un processo per omicidio colposo in danno di un paziente, deceduto all'interno di una struttura sanitaria a causa di una colpa medica ascrivibile non solo al sanitario e al parasanitario dipendenti della struttura ma anche allo specialista esterno che ha operato quale libero professionista: in questa evenienza l'azienda dovrà rispondere civilisticamente per tutti, dipendenti e non).

Allarmante ed ulteriore rischio insito nella responsabilità civilistica di cui si parla, aggiuntivo rispetto alla colpa amministrativa introdotta dalla 231, è che a differenza di quest'ultima - per la quale "si è prima detto" che ci si può difendere dimostrando di avere adottato dei buoni modelli di organizzazione e di averne subito una elusione fraudolenta da parte del dipendente infedele - la responsabilità ex art. 185 c. p." è "oggettiva".

Ciò vuol dire che l'imprenditore, a prescindere dal fatto che possa considerarsi o meno colpevole di omessa vigilanza o di omessa predisposizione di un sistema di prevenzione dei reati, ed a prescindere dalla circostanza di non essere eventualmente neanche a conoscenza del comportamento illecito posto in essere dal suo ausiliari o dipendenti, risponde ugualmente - oggettivamente - del loro operato e dei danni dagli stessi provocati.



La gravità di questo tipo di conseguenza è stata sempre rinvenuta nella necessità di includere nel “rischio di impresa” anche il rischio dell’illegalità commessa al suo interno.

L'esclusiva “fortuna” (per usare un eufemismo parlato) dell'imprenditore chiamato a rispondere solo quale “responsabile civile” - senza, cioè, alcun altro tipo di contestazione a carico della propria impresa in termini di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231 - è la sua non sottoponibilità a misure interdittive (v. alla sospensione coatta dell'attività imprenditoriale, alla revoca della licenze, all’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, etc.).

Ma non è escluso che lo stesso imprenditore non si ritrovi a subire, all'interno dello stesso processo penale, i tre distinti tipi di responsabilità:

- a) quella strettamente “penale”, in capo a lui (o a suoi dirigenti).come persona fisica colpevole di condotte commissive od omissive causative del reato contestato;
- b) quella “amministrativa” ai sensi della 231, a carico della sua impresa, con precise sanzioni, pecuniarie e non, in favore dello Stato;
- c) quella “civilistica”, laddove sia citato come “responsabile civile”: in questo caso la sua impresa sarà costretta ad un ulteriore esborso di denaro a titolo di risarcimento-danni nei confronti di tutte le parti civili costituite (prossimi congiunti, associazioni di categoria, etc.).

Sia di ciò esemplificativo - ma concretamente tutt'altro che raro - l'incidente sul posto di lavoro con conseguente morte del lavoratore.

Chiediamoci: esistono rimedi per evitare il rischio di una chiamata in causa quale “responsabile civile”, o per abbassarne comunque l'incidenza di verificabilità?

A nostro avviso, l’unica concreta azione di sbarramento praticabile risiede nella assunzione di un'attività di prevenzione aziendale che, attraverso l'applicazione generalizzata dei modelli di organizzazione previsti dalla normativa 231, diventi realmente funzionale alla vigilanza ed al controllo aprioristico di tutte le possibili forme di illegalità verificabili all'interno di una specifica struttura imprenditoriale. Valga per tutte, la ricchissima messe di situazioni illecite che, pur non comprese nel raggio di azione della 231, l’impresa potrebbe dover risarcire quale responsabile civile in campo ambientale (settore di importanza primaria recentemente sottoposto ad una riforma legislativa in chiave rigorista tramite il D.lgs. 3 aprile 2006 - cd. T.U. Ambientale - nel quale sono stati accorpati e sostituiti sia la normativa sui rifiuti già regolata dal D.lgs. 5.2.1997 n. 22 che la disciplina dell'inquinamento idrico, già normata dal D.lgs 11.5.1999 n.152) o in materia di privacy (ai sensi del D.lgs. 30.6.2003 n.196), o di legislazione sul diritto d'autore a diretta tutela dei software utilizzati nelle diverse unità operative.

LEGALITA' E NORMATIVA 2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Seguendo l'intima logica e le linee portanti della nostra disamina, va segnalato come il settore destinato a rappresentare, per antonomasia, “il tallone di Achille” della vita di un'impresa sia quello dell'illegalità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutt'altro che inaspettata al riguardo - tenuto anche conto della forte pressione mediatica di questi ultimi anni - la novella legislativa del **D.Lgs 81** del 09.04.2008 n, emesso in attuazione dell'art. 1 della Legge Delega 3 agosto 2007, n. 123.

Con la Legge 123/07 è stata delegata la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, afferente alla “sicurezza sui luoghi di lavoro”, avendo soprattutto presenti la responsabilità e le funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, primo fra questi il preposto.



Per inciso a differenza della normativa 231/2001, che non si estende agli enti pubblici economici ed agli enti pubblici territoriali, l'art. 3 del D.lgs. 81/2008 statuisce espressamente: "il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici".

Tra le precipue linee guida della 123/2007:

1. la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi (con ciò confermando e valorizzando il sistema del D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758);
2. la rideterminazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda;
3. la previsione di sanzioni amministrative (consistenti nel pagamento di una somma di denaro fino a € 100.000,00) per le infrazioni non punite con sanzione penale;
4. la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;
5. la previsione che il personale ispettivo possa adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora siano riscontrate gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le nuove regole per la sicurezza dei lavoratori sono entrate definitivamente in vigore con il D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008).

Tra i più importanti effetti sistematici del D.lgs. 81/08 - composto di 306 articoli e di 51 allegati tecnici - è la contestuale abrogazione di tutte le norme precedentemente vigenti in materia lavoristica:

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 sull'igiene del lavoro, fatta eccezione per l'articolo 64;
- D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico;
- D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- D.lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza;
- D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
- D.lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sull'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
- articolo 36 bis, commi 1 e 2 del Decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 5 agosto 2006 n. 248 ("pacchetto Bersani");
- articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 sul riassetto e riforma della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Rimangono in vigore soltanto le seguenti norme:

- D.M. 10/3/98 sulla prevenzione incendi;
- D.lgs. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;
- Accordi Stato-Regioni sulla formazione per RSPP.

Sul piano dei contenuti generali, la riforma lavoristica del 2008 prevede:

1. L'ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ossia l'estensione delle norme a tutti i settori di attività - privata e pubblica - nonché a tutte le tipologie



- di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato alle lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età ed alla provenienza da altri stati) ed a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e/o autonomi;
2. La necessità della rivalutazione dei rischi e delle modalità di redazione del relativo documento di valutazione dei rischi;
 3. Per gli istituti di istruzione, di formazione professionale, universitari, l'obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un numero adeguato di addetti;
 4. L'eliminazione o la semplificazione di alcuni obblighi formali;
 5. Il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda;
 6. Il coordinamento delle attività di vigilanza;
 7. Il finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche (con particolare riferimento al finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle micro, piccole e medie imprese nonché al finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza);
 8. Il divieto di prestare attività di consulenza da parte del personale addetto alla vigilanza nelle P.A.;
 9. La valorizzazione degli organismi paritetici.

Con specifico riguardo al piano della formazione, è stata introdotta:

- A. l'obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche;
- B. la formazione dei lavoratori, dei preposti, degli RLS e dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP (per questi ultimi è stata stabilita la frequenza di corsi di formazione e/0 di aggiornamento adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro);
- C. aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza e l'aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze ed alla prevenzione incendi;
- D. la facoltà, per gli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale, di inserimento in ogni attività di formazione professionale di percorsi di istruzione per favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per ciò che concerne la regolamentazione di appalti e subappalti, è stato previsto:

- il concetto di "qualificazione delle imprese" e dei lavoratori autonomi (talché costituisce elemento vincolante, per la partecipazione agli appalti e subappalti pubblici, il possesso dei requisiti per ottenere la predetta qualificazione);
- la necessità del documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto;
- la nullità dei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, che non indichino espressamente i costi della sicurezza; l
- l'ampliamento di alcuni requisiti per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili;
- la puntualizzazione di alcune norme relative ai contratti d'appalto;
- la verifica da parte dei datori di lavoro, in caso di affidamento di lavori ad un'impresa, dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi all'interno della stessa;
- la messa a disposizione da parte del datore di lavoro, alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, di informazioni dettagliate sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività esercitata;
- la cooperazione tra datori di lavoro e subappaltatori in relazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all'attività oggetto dell'appalto, ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche attraverso una reciproca informazione;



- la redazione, in caso di cooperazione tra datori di lavoro e subappaltatori, di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'apparato sanzionatorio di supporto alla normativa in oggetto è stato rafforzato ed inasprito, così come è stata confermata la possibilità per gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro di procedere alla sospensione dell'attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

L'assetto giuridico e logistico sin qui ricordato (e solo sommariamente rappresentato) dà conferma ed ampiezza di prevedibilità a quanto detto nei paragrafi precedenti a proposito della triplice variante di rischi ipotizzabili, in sede di processo penale, a carico dell'imprenditore (nonché dei preposti e dirigenti in scala gerarchica) e/o dell'impresa: a) di sanzione penale in senso stretto (arresto o ammenda per reati a natura contravvenzionale; multa o reclusione per commissione di fattispecie delittuose); b) di sanzione, pecuniaria o interdittiva, a seguito di affermazione di "responsabilità amministrativa" ai sensi della 231/2001; c) di condanna risarcitoria, a natura civilistica, a seguito di chiamata del "responsabile civile" ad opera delle parti civili.

È superfluo sottolineare la drammaticità del rischio di sospensione dell'attività aziendale da parte degli organi ministeriali, in caso di grave e reiterata violazione della normativa in materia di sicurezza sui lavoro. A riprova che la ricerca della legalità in campo imprenditoriale continua ad essere - anche alla luce di una condivisa filosofia di indirizzo da parte dei maggiori organismi di rango internazionale - obiettivo principale del Legislatore, si consideri che la normativa del 2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ha voluto, significativamente, creare un *trait d'union* con la L. 231 sulla "responsabilità amministrativa" d'impresa. In tale ottica - ma anche al fine di creare l'ennesimo catalizzatore e fattore accelerante della nuova politica di sicurezza sul lavoro - il D.lgs. 81/2008 ha operato la modifica dell'articolo 25-septies ("Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro") del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sostituito dal seguente:

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Di intuibile comprensione esegetica il senso della predetta modifica, frutto della precisa volontà legislativa di preservare l'attualità del D.lgs. 231/2001, rendendolo maggiormente aderente ad una costante azione di controllo della legalità all'interno della impresa. Non del tutto rilevante, invece, la circostanza dell'irrigidimento sanzionatorio.



In questo panorama d'insieme è pura follia imprenditoria le pensare di eludere l'effettività di queste due importanti fonti normative - la 231 del 2001 e la 81 del 2008 - attraverso la predisposizione di protocolli o di modelli organizzativi di pura forma.

Una sola considerazione per tutte: all'interno di un eventuale processo penale (ad es. per omicidio colposo sul posto di lavoro) l'insussistenza di una condotta colposa in capo all'imprenditore non potrà non passare attraverso una griglia di indagini e di verifiche (da parte degli ispettori del lavoro, dei consulenti tecnici di parte, dei periti di ufficio, etc.) difficilmente affrontabili con una risposta difensiva di mera natura documentale, non sufficientemente sorretta dalla dimostrazione di una concreta azione di salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Di non difficile estimo la valutazione degli immani costi aziendali derivanti da tale tipo di sottovalutazione...!

LEGALITA' E DELEGA DI FUNZIONI

Un passaggio protocollare essenziale ai fini di una efficiente redazione o rivisitazione dei modelli di organizzazione previsti dalla 231/2001 - espressamente richiamati anche dall'art.30 del Dlgs. 81/2008 "Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ...di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi..." - riguarda le "deleghe di funzioni".

La "delega di funzione" nasce come istituto di mera creazione dottrinale e giurisprudenziale (non è, cioè, previsto codicisticamente), allo scopo di individuare quelle situazioni in cui un soggetto titolare di determinate posizioni di garanzia, diretto destinatario di una norma penale o di rilevanza penale, può attribuire e/o trasferire ad altri soggetti i propri personali doveri - poteri di garanzia e di controllo.

La ratio dell'istituto risiede: a) nel rispetto del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 della Costituzione; b) nella volontà di limitare la proliferazione di forme di responsabilità oggettiva a carico di soggetti sostanzialmente innocenti, in quanto immuni da colpa concreta o addirittura neanche a conoscenza della situazione generatrice la violazione di legge.

Gli effetti della "delega di funzioni" operano nel senso che:

- il delegante (o garante originario), offrendo la prova di avere adempiuto i propri doveri di diligenza e di osservanza della legge, trasferisce la responsabilità penale sul delegato;
- il delegato, assumendo in prima persona gli obblighi originariamente in capo al delegante, affronta il rischio di un eventuale giudizio di punibilità.

Sul piano storico, ad un primo momento giurisprudenziale di grande apertura nei confronti dell'istituto (si pensi, ad esempio, ad un noto pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nel 1992, che giunse addirittura ad ammettere la validità della "delega di funzioni" priva dei requisiti di forma, sulla sola base delle "funzioni in concreto esercitate"), è seguito un periodo di forte irrigidimento applicativo, giustificato dalla constatazione di persistenti abusi da parte dei soggetti deleganti e teso ad una più accurata ricerca dei presupposti legittimanti il trasferimento di responsabilità penali.

L'art. 16 del D.lgs. 81/2008 ha da ultimo regolato, in termini di esplicitazione normativa, l'istituto della "delega di funzioni" fornendo più rassicuranti ed uniformi linee guida all'interprete, oltre che maggiore certezza del diritto agli imputati:



1. “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - che essa risulti da atto scritto recante data certa (n.d.s.: viene, dunque, negata validità a deleghe di tipo verbale o non adeguatamente provate);
 - che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (n.d.s.: sono esclusi i prestanomi ed è prospettabile una inefficacia della delega nel caso in cui vi sia stata, da parte del delegante, una cattiva electio);
 - che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (n.d.s.: il delegato deve essere messo nella condizione di svolgere al meglio le proprie funzioni).
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità (n.d.s.: i terzi devono sempre essere a conoscenza di chi concretamente esercita i poteri ed i corrispondenti doveri).

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

A quest'ultimo riguardo, anche la Corte di Cassazione (tra le tante: Sez. V pen., n. 38425 del 22 novembre 2006) ha affermato che il datore di lavoro che abbia “delegato” a terzi (dirigenti o preposti) alcuni compiti antinfortunistici – sempre che si tratti di compiti per i quali sia ammissibile il rilascio di una delega di funzioni - è comunque tenuto a vigilare e a controllare che il delegato usi concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive.

Ed è, comunque, richiesto che i deleganti siano incolpevolmente estranei alle inadempienze del delegato, né siano stati informati di tali condotte censurabili, così da doversi escludere un atteggiamento di inerzia o di colpevole tolleranza in capo agli stessi deleganti (Cass. III, 27 giugno 2002, n. 32151; Id., III, 5 novembre 2002, n. 246).

Oltre ai presupposti minimi di operatività della “delega di funzioni” espressamente introdotti dalla novella legislativa del 2008, a mio avviso dovrebbero rimanere logicamente fermi ulteriori requisiti, costantemente richiesti dalla giurisprudenza di questi ultimi anni ed implicitamente necessari ai fini di ungiusto e legittimo scarico di responsabilità funzionale:

- a) la sussistenza in capo al soggetto delegante di un potere realmente delegabile (sulla base di norme preventivamente fissate o sulla base della tipologia dei poteri e delle funzioni espletate);
- b) l'accettazione, anche implicita, da parte del delegato (in caso contrario, il delegante potrebbe ottenere uno scarico delle proprie responsabilità penali ad insaputa del delegato);
- c) la specificità della delega, ritenendosi non accettabile una delega eccessivamente generica e che di fatto consentirebbe una spoliatura indiscriminata dei doveri del delegante ed una non controllabilità esterna della delega stessa;
- d) l'effettività della delega (nel senso che i poteri decisionali devono essere concretamente trasferiti in capo al delegato);
- e) la necessità, quale fondamentale presupposto, di una impresa o di una struttura di dimensioni tali da giustificare l'esigenza di un decentramento di compiti e di responsabilità (in caso contrario, la delega di funzioni finirebbe per consentire al delegante illeciti o precostituiti trasferimenti di responsabilità penale).



A prescindere dall'eventuale insufficienza degli specifici presupposti e requisiti di cui sopra, la responsabilità del delegante rimane comunque salva in presenza di due principali carenze di base:

- A. oggettive (allorché vi siano, a monte della delega, deficienze od omissioni di natura generale che, in via logica e strutturale, pregiudichino la stessa possibilità di una corretta assunzione di poteri e di funzioni da parte del delegato);
- B. soggettive (quando la scelta del delegato o il dovere generale di controllo non sia stato esercitato dal delegante con la dovuta prudenza e diligenza).

Supera il tema dei presupposti e dei limiti di una “delega di funzione”, la circostanza che non sempre gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili.

Del tutto esplicito, su questo punto, è l'art. 17 del D.lgs. 81/2008, che così dispone: “1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'articolo 28, b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

Sulla scorta di quanto sin qui detto, può serenamente affermarsi che l'analisi ed il corretto uso delle “deleghe di funzioni” rappresentano lo strumento vincente attraverso il quale l'imprenditore, o il preposto o il dirigente, da un atto si pone nelle condizioni di portare realmente avanti una politica di prevenzione dell'illegalità aziendale (il cui asse portante è giusto passi attraverso un'equa assunzione di responsabilità personalizzate), dall'altro consente di distribuire scientificamente, tra i propri sottoposti, poteri, funzioni e responsabilità.

IPOSTESI E VARIANTI PROGETTUALI IN TEMA DI PREVENZIONE DELL'ILLEGALITA' IN AMBITO IMPRENDITORIALE

Preso atto della complessità e della vastità della materia, sin qui solo genericamente delineata, riteniamo che un progetto di specifica prevenzione dell'illegalità all'interno di una impresa - pubblica e privata - o di un ente pubblico che si trovi a gestire materia potenzialmente idonea a generare la cd. illegalità da struttura, non possa in alcun modo elidere:

- A. l'analisi diagnostica e terapeutica intra-aziendale, di tipo generale, finalizzata alla valutazione dei “rischi” primari (di non sicurezza sul posto di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, o di possibile violazione di una norma proscrittrice di cui al D.lgs.231/2001, o di altra norma specialistica in materia di diritto penale dell'impresa) afferenti alla specifica e concreta tipologia di produzione e servizi resi;
- B. l'analoga tipologia di analisi di cui sub A), ma di ordine capillare ed in una proiezione tesa al rinvenimento dei singoli rischi inerenti le singole unità o le singole divisioni produttive;
- C. la verifica degli strumenti sino ad oggi adottati dall'impresa ai fini della più volte discussa politica di abbattimento del rischio da illegalità;
- D. l'accertamento di compatibilità ed attualità degli strumenti preventivi adottati, sia come rispondenza logico-strutturale agli specifici contenuti aziendali, sia come corretta aderenza alla possibile normativa applicabile;
- E. l'organizzazione e gestione di sessioni di incontro, e di corsi di informazione e/o formazione (entrambi, preferibilmente, intraziendali), con tutte le possibili categorie di soggetti operanti all'interno della impresa - lavoratori, ausiliari, tecnici, etc. - opportunamente accorpati in base alle singole funzioni prestate o alle specifiche responsabilità assunte;



- F. la pianificazione di percorsi formativi intra-aziendali in favore dei lavoratori apprendisti;
- G. l'esame, o predisposizione ex novo, di tutte le deleghe di funzioni;
- H. lo studio ad hoc (preferibilmente in collaborazione con i responsabili del settore) sulla possibile formazione specializzante - con conseguente utilizzazione interna all'azienda - di persona- il dipendente da adibire ad attività di controllo e/o prevenzione del rischio, generale e specifico, che si intende superare;
- I. l'eventuale formazione specialistica del personale, in caso di scelta di- adozione della soluzione sub H). Le soluzioni sub H) e sub I) condurrebbero: da una parte ad un rilevantisimo risparmio finanziario (consistente nell'eliminare in radice la chiamata di soggetti esterni all'azienda); dall'altra ad un ulteriore duplice risultato: l'innalzamento dei livelli di sicurezza del lavoro e la lotta alla deresponsabilizzazione delle maestranze;
- J. l'ausilio specialistico in fase di vigilanza e di controllo dell'attività di prevenzione della illegalità intraziendale.

Questo ed altro background di prevenzione dell'illegalità - e tantissimo altro ancora - in quanto prettamente giuridico non è oggettivamente gestibile né dall'imprenditore, né dai suoi dirigenti. Ove l'imprenditore ritenesse di voler abbracciare la filosofia della legalità sin qui tratteggiata, le varianti potrebbero essere:

1. Impresa "nuova", che intenda attrezzarsi adeguatamente in relazione a tutti i possibili versanti legislativi di rischio presi in considerazione nell'odierno diritto penale di impresa (normativa 231/2001; normativa ambientale; normativa 81/2008; normativa privacy; etc. etc.);
2. Impresa "vecchia", già formalmente adeguata alla normativa 231/2001, che tuttavia ritenga opportuno verificare la persistenza di attualità e di efficacia dei modelli di organizzazione precedentemente adottati;
3. Impresa che intenda estendere l'operatività dei modelli di organizzazione della 231/2001 ad ulteriori, specifiche, fattispecie di reato non espressamente previste nella legge (es. normativa ambientale);
4. Impresa - al momento attuale, la quasi totalità - che debba adeguarsi integralmente alla normativa 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e che pertanto è necessariamente costretta a rivedere, alla luce di tale novella legislativa, anche gli eventuali "modelli di organizzazione" della 231 già adottati;
5. Tutto ciò sin qui non espressamente definito ma rispondente alle precise esigenze e volontà del singolo imprenditore.

In conclusione, la Normativa è esaustiva e completa come in genere sono le nostre Leggi, resta sempre il fatto che il tutto deve esser "condito" dalla penetrazione nel nostro Sistema di una vera e propria cultura che sia della legalità e del rispetto delle norme al fine di ridurre quel gap odioso con le altre potenze mondiali.

Dalle ultime indagini Eurobarometro sulla percezione, risulta che la corruzione rimane una grave fonte di preoccupazione per cittadini e imprese dell'UE. Oltre sette europei su dieci (il 71 %) ritengono che la corruzione sia diffusa nel loro paese e più di quattro europei su dieci (il 42 %) ritengono che il livello di corruzione sia aumentato nel loro paese. D'altra parte, solo il 34 % degli intervistati ritiene che gli sforzi del loro governo per combattere la corruzione siano efficaci. Inoltre, più di sei imprese europee su dieci (il 63 %) ritengono che il problema della corruzione sia diffuso nel loro paese e la maggioranza delle imprese (il

51 %) ritiene improbabile che persone o imprese corrotte nel loro paese vengano individuate o denunciate alla polizia o alle procure.

L'Unione europea perde per "corruzione" 904 miliardi di euro di prodotto interno lordo, se si includono nel calcolo anche gli effetti indiretti, come le mancate entrate fiscali e la riduzione degli investimenti esteri. Mentre in Italia la corruzione ci costa circa il 13 per cento del prodotto interno lordo. Pari a circa 4.000 euro per abitante. Risorse sprecate che potrebbero da sole risolvere le emergenze sociali. Si è calcolato che le risorse così sprecate in Italia potrebbero da sole risolvere le maggiori emergenze sociali: esse sono pari infatti a circa due volte il budget nazionale per la sanità pubblica; a dodici volte i fondi per le forze di polizia, a sedici volte gli stanziamenti per combattere la disoccupazione.

Il risultato? Gli investimenti stranieri vengono allontanati dalla percezione di un'elevata corruzione, fattore di incertezza sui tempi di risposta della burocrazia, di fatto equivalente a una tassa occulta sul capitale investito.

Insomma, tutto ci possiamo ora permettere tranne di restare ancora per molto un Paese sempre meno appetibile per investimenti esteri.

Il costo che l'Italia è costretto a pagare ogni anno a causa dell'alto livello di corruzione è certamente il più alto, e si traduce in meno investimenti stranieri nel Paese e meno occupazione. In definitiva, meno sviluppo e crescita per il Paese.

Scegliere di aderire alla legalità sempre e comunque, riduce drasticamente i rischi operativi, reputazionali e quindi economici ed è essenziale per lo sviluppo e la crescita di una azienda o di una organizzazione.

Quindi è la legalità è IL "metodo". D'altronde, il termine deriva dal greco antico e precisamente dall'unione delle parole "meta" (in direzione di, in cerca di...) e "òdos" (via, strada). Adottare un metodo, quindi, vuol dire scegliere una strada e seguirla.

La metafora è chiara, potente e molto attuale, sulla mappa dei problemi quotidiani siamo tutti in cerca di un tracciato che ci conduca alle soluzioni. Ognuno ha il suo di metodo ma la vera sfida è riuscire a sceglierne uno sano, valido e sicuro.

E ora l'attenzione deve divenire vitale, visto le risorse a noi riservati per i prossimi anni dal Next Generation EU che sono preda di indicibili appetiti verso l'ingordigia di molti e la criminalità organizzata è già pronta al banchetto.

Insomma, è in gioco la credibilità delle Istituzioni, del sistema produttivo non solo di un Paese ma dell'intera Europa.

Si è chiamati a decisioni all'altezza delle aspettative, saper coniugare rigore e competitività, concretezza e rapidità, innovazione e competenza, per riprogettare la idea stessa di Italia e di Europa e il tipo di sviluppo che vogliamo per il futuro.

«La legge è ordine, e una buona legge significa un ordine giusto»

Aristotele



KNOSSO

Knowledge for a Safe and Secure Organization



KNOSSO®

www.knosso.it - info@knosso.it